



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

GRUPPO PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON LA CORTE EDU E CON LA CORTE DI GIUSTIZIA

CLASSIFICAZIONE

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA – COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE – DIRETTIVA 2014/41/UE – ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE – ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE – NOZIONE DI "ATTO D'INDAGINE" – FINALITÀ – ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA – ART. 10 – RICORSO A UN DIVERSO TIPO DI ATTO D'INDAGINE – ART. 11 – MOTIVI DI NON RICONOSCIMENTO O DI NON ESECUZIONE – DIRITTI FONDAMENTALI – ART. 22 – TRASFERIMENTO TEMPORANEO NELLO STATO DI EMISSIONE DI PERSONE DETENUTE AI FINI DI UN ATTO D'INDAGINE – ART. 24 – AUDIZIONE DELL'IMPUTATO MEDIANTE VIDEOCONFERENZA – ARTICOLO 24, PAR. 2, LETT. B) – PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE.

PRONUNCIA SEGNALATA

CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, HG, C-325/24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3, 10, 11, par. 1, lett. f), 22, par. 1, e 24 della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale; Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

CGUE, quarta sezione, 9.1.2025, Delda, C-583/23, secondo cui una decisione con la quale un'autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro di **notificare a una persona un'ordinanza di rinvio a giudizio** che la riguarda **non costituisce**, in quanto tale, un **ordine europeo di indagine**, e nemmeno una decisione con la quale un'autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro di collocare una persona in **custodia cautelare** per fini diversi da quelli previsti negli artt. 22 e 23 di detta direttiva, o di imporle il deposito di una cauzione; **CGUE, grande sezione, 8.12.2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19**, la quale ha affermato che, contrariamente a un mandato d'arresto europeo, un ordine europeo d'indagine può essere disposto dalla procura di uno Stato membro esposta al rischio di essere soggetta ad istruzioni individuali provenienti dal potere esecutivo, e che i diritti fondamentali della persona interessata dall'o.e.i. indagine sono sufficientemente tutelati sia nella fase di emissione che in quella di esecuzione in un altro Stato membro.

ABSTRACT

*Pronunciandosi su una serie di questioni pregiudiziali poste dalle Autorità italiane, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'audizione mediante **videoconferenza dell'imputato detenuto** è **compatibile con la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale**; pertanto, un giudice di un Paese membro può emettere un ordine europeo di indagine per l'audizione a fini probatori del detenuto in videoconferenza e l'esecuzione di tale ordine **non può essere rifiutata** per il solo fatto che una misura analoga non sia prevista nel diritto interno o **adducendo una generica violazione delle direttive generali interne**, senza che sia compiuta una valutazione specifica delle circostanze del caso.*

IL CASO

Il **Tribunale di Firenze** è chiamato a giudicare HG per i delitti di partecipazione ad un'organizzazione criminale e **traffico di stupefacenti**.

Non essendo comparso personalmente, **l'imputato** è stato dichiarato assente, in quanto al corrente del processo e rappresentato da un avvocato da lui nominato; accogliendo la richiesta del difensore, il Tribunale ha ordinato l'audizione di HG.

Informato dalla Procura del trattenimento di HG in Belgio in quanto **sottoposto a misura cautelare emessa nell'ambito di un procedimento penale avviato dall'A.G. belga**, il Tribunale ha emesso un ordine europeo di indagine (d'ora in avanti, o.e.i.) affinché le autorità belghe procedessero a **un'audizione mediante videoconferenza** di HG in qualità di imputato. Con lettera del 17 febbraio 2023 la **Procura di Bruges** ha informato il Tribunale di Firenze che **l'o.e.i.** emesso ai fini dell'audizione di HG in videoconferenza **non sarebbe stato eseguito** per i seguenti motivi: 1) **il diritto belga non prevede la possibilità di un'audizione mediante videoconferenza di un imputato** nel corso del suo processo; 2) la normativa belga che recepisce la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale, subordina l'audizione di un imputato mediante videoconferenza a due condizioni, vale a dire il consenso dell'interessato e il **rispetto dei principi fondamentali del diritto belga**; 3) facendo riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale belga del 21 giugno 2018 e a direttive adottate dal Consiglio dei procuratori generali, ad avviso della Procura di Bruges la comparizione di un imputato al suo processo mediante videoconferenza è **contraria al diritto a un processo equo**.

In tale contesto, il Tribunale di Firenze ha adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale, al fine di stabilire se siffatti dinieghi di esecuzione siano conformi alla direttiva 2014/41/UE.

In particolare, sono state sottoposte alla Corte di giustizia le seguenti **cinque questioni**:

1) se l'art. 24 della direttiva 2014/41, letto congiuntamente all'articolo 3 di tale direttiva, consenta **l'emissione di un o.e.i. per l'audizione in videoconferenza di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione durante l'udienza dibattimentale, allo scopo di raccogliere prove attraverso il suo esame** e con la finalità aggiuntiva di assicurarne la partecipazione al processo, alla luce di quanto previsto dall'art. 24 e dei considerando 25 e 26

di detta direttiva, ove in particolare siano assenti i requisiti per l'emissione di un MAE e nel diritto interno dello Stato di emissione sia sancito il diritto dell'imputato di partecipare al processo e sottoporsi ad esame anche tramite videoconferenza per rendere dichiarazioni con valenza probatoria;

2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta affermativa, se la norma di cui all'art. 10 della direttiva 2014/41, che legittima lo Stato di esecuzione a rifiutare l'esecuzione di un OEI ove l'atto investigativo non sia ammesso in un caso interno analogo, possa essere interpretata per legittimare lo **Stato di esecuzione a rifiutare l'esecuzione** di un o.e.i. per l'audizione dell'imputato detenuto all'estero in videoconferenza, alla luce del successivo art. 24, che disciplina il regime specifico dell'udienza in videoconferenza **senza includere il motivo di rifiuto** in esame;

3) se l'art. 11, par. 1, lett. f), della direttiva 2014/41] alla luce dell'art. 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che l'esecuzione di un o.e.i. per l'audizione dell'imputato detenuto all'estero in videoconferenza in una udienza dibattimentale non possa essere rifiutata qualora le **garanzie procedurali** applicabili a tale videoconferenza ai sensi della legge dello Stato di emissione siano **idonee** nel caso specifico ad assicurare all'imputato il concreto esercizio dei suoi diritti di difesa e il diritto fondamentale a un equo processo ai sensi dell'art. 47 della Carta;

4) se il concetto di "principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione", che può costituire un motivo speciale di rifiuto ai sensi dell'art. 24, par. 2, lett. b), della direttiva 2014/41, possa costituire un limite all'esecuzione di qualsiasi richiesta di audizione dell'imputato in videoconferenza a processo, sulla base di una direttiva nazionale generale vincolante per tutte le autorità di esecuzione, senza alcuna **valutazione delle peculiarità del caso specifico** e dei precetti contenuti nella legge nazionale dello Stato di emissione a garanzia dei diritti di difesa dell'imputato applicabili nel caso concreto, o se, al contrario, non sia corretto intendere il rifiuto di esecuzione alla stregua di un'eccezione che deve essere interpretata in modo rigoroso, in relazione a specifici aspetti procedurali previsti dalla legge nazionale dello Stato di emissione o a particolari elementi rilevanti del caso specifico.

5) se l'art. 22, par. 1, della direttiva 2014/41, letto congiuntamente all'art. 3 di tale direttiva, consenta l'emissione di un o.e.i. per il **trasferimento temporaneo dell'imputato detenuto all'estero per consentirne la sua audizione in un'udienza dibattimentale**, ove tale audizione abbia valenza istruttoria secondo la legge nazionale dello Stato di emissione.

LA DECISIONE

Sulla **prima e sulla quinta questione**, esaminate congiuntamente – ossia se gli artt. 3, 22 e 24 della direttiva 2014/41 debbano essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un ordine europeo di indagine avente ad oggetto o il trasferimento temporaneo, nel suo territorio, di una persona detenuta in un altro Stato membro, al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato durante il processo, o l'organizzazione, da parte delle autorità di quest'ultimo Stato membro, di un'audizione mediante videoconferenza di

tale persona in questa stessa veste, quando la finalità di tali atti è al contempo di ottenere prove e di consentire a detta persona di presenziare a tale processo – la Corte ha chiarito che, dal tenore degli artt. 3, 22, par. 1, 24, par. 1, si evince che l’ambito di applicazione della direttiva in esame “copre una grande varietà di atti, tra i quali figurano il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione di un atto di indagine e l’audizione di un indagato o imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva”.

La Corte, inoltre, ha affermato che un **o.e.i.** può essere emesso in **qualsiasi fase del procedimento penale, compresa** quella del **processo**, a condizione che “l’atto richiesto deve necessariamente avere come scopo l’ottenimento di elementi di prova”; viceversa, non può essere richiesto mediante l’emissione di un o.e.i. un atto avente unicamente una finalità diversa dall’acquisizione di prove. Secondo la Corte, in particolare, *“non risulta affatto che il legislatore dell’Unione abbia escluso dall’ambito di applicazione della medesima direttiva atti di indagine aventi lo scopo di acquisire elementi di prova, mediante il trasferimento temporaneo dell’imputato o l’audizione di quest’ultimo in videoconferenza, per il solo motivo che tali atti di indagine intervengono nel corso del processo penale a carico di tale persona e hanno, pertanto, l’effetto incidentale di garantire anche la comparizione di detta persona a una parte di tale processo”*.

Una diversa interpretazione, peraltro, ostacolerebbe la piena realizzazione degli obiettivi, perseguiti dalla direttiva 2014/41, *“di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri perseguita dalla medesima direttiva, interpretazione che può rallentare e complicare sensibilmente tale cooperazione”*.

Di conseguenza, un’autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un **o.e.i.** per compiere un atto di indagine in un altro Stato membro, come il **trasferimento temporaneo di una persona detenuta** in quest’ultimo Stato verso il primo Stato membro o **l’audizione di tale persona mediante videoconferenza in qualità di imputato**, a una precisa **condizione**: che “tale atto sia **diretto ad ottenere prove**”, a prescindere dal fatto che esso implichi anche la comparizione di tale persona al processo a suo carico; viceversa, un o.e.i. non può avere lo scopo di garantire la comparizione della persona nel suo processo qualora non vi sia un obiettivo probatorio.

La Corte ha osservato che l’art. 22 prevede **specifiche garanzie** che consentono allo Stato membro di esecuzione di assicurarsi, da un lato, che la durata della presenza della persona interessata nello Stato membro di emissione non ecceda quanto necessario per l’acquisizione di prove e, dall’altro, che un tale trasferimento temporaneo a fini probatori non sia assimilabile a un trasferimento ai fini dell’esercizio dell’azione penale, il quale richiede l’adozione di un mandato d’arresto europeo; allo stesso modo, ai sensi dell’art. 24, l’autorità di esecuzione è altresì in grado di assicurarsi che l’esecuzione di tale atto non ecceda quanto necessario per l’assunzione di prove.

Con **riguardo alla prima e alla quinta questione**, la Corte ha pertanto dichiarato *“che gli articoli 3, 22 e 24 della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un ordine europeo di indagine avente ad oggetto o il trasferimento temporaneo, nel suo territorio, di una persona detenuta in un altro Stato membro, al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato durante il processo a suo carico, o l’organizzazione, da parte delle autorità di quest’ultimo Stato membro, di un’audizione mediante videoconferenza di tale persona in questa stessa veste nel corso di tale processo, anche se l’esecuzione di tale atto implica altresì la comparizione di detta persona al suo processo, purché detto atto abbia un obiettivo probatorio e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell’assunzione di prove”*.

Sulla **seconda questione** – se, cioè, gli artt. 10 e 24 debbano essere interpretati nel senso che un’autorità di uno Stato membro può rifiutare di eseguire un o.e.i. avente ad oggetto l’organizzazione, nel corso di un processo penale, di un’audizione dell’imputato mediante videoconferenza per il motivo che tale atto non sarebbe disponibile in un caso interno analogo – la Corte ha evidenziato:

- 1) che, a norma dell’art. 10, par. 1, l’autorità di esecuzione deve avvalersi, ove possibile, di un atto di indagine alternativo a quello indicato nell’o.e.i. quando tale atto non è previsto dalla legge dello Stato membro di esecuzione o non è disponibile in un caso interno analogo;
- 2) che, ai sensi dell’art. 10, par. 2, il par. 1 di tale articolo 10 non si applica agli atti di indagine di cui al suo par. 2 – tra i quali figura l’audizione, nel territorio dello Stato membro di esecuzione, di un imputato – i quali devono sempre essere disponibili in base al diritto di tale Stato membro;
- 3) che dall’art. 10, par. 5, risulta un motivo di non esecuzione di un o.e.i. che può essere invocato qualora l’atto richiesto non sia disponibile in un caso interno analogo, a condizione che non si tratti di uno degli atti di cui al par. 2 di tale articolo e che non esistano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell’atto richiesto.

La Corte ha quindi messo in luce che l’art. 24, par. 1, secondo comma, prevede la possibilità di emettere un o.e.i. ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva, la cui esecuzione può essere rifiutata se la persona sottoposta a indagini o l’imputato nega il proprio consenso o se l’esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione, ma senza menzionare il motivo di non esecuzione risultante dall’art. 10, par. 5, di detta direttiva.

E’ ben vero, ha messo in luce la Corte, che **l’art. 24, par. 2, lett. b)**, prevede che l’autorità di esecuzione possa **rifiutare l’esecuzione di un o.e.i.** avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza qualora l’esecuzione di un siffatto atto di indagine, in un caso particolare, sia **contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione**; tuttavia **l’applicazione** di tale motivo specifico di diniego dell’esecuzione ha una portata necessariamente **più limitata** rispetto all’applicazione del motivo di non esecuzione contemplato dall’art. 10, par. 5, essendo quest’ultimo fondato sull’inesistenza o

sull'indisponibilità dell'atto richiesto in un caso interno analogo nello Stato membro di esecuzione, ossia su un'ipotesi che include necessariamente tutti i casi particolari in cui tale atto si rivelerebbe contrario ai principi fondamentali del diritto di tale Stato.

Ad avviso della Corte, se, in forza dell'art. 11, par. 1, lett. h), lo Stato membro di esecuzione può rifiutare di eseguire un atto di indagine – compresa una richiesta di audizione mediante videoconferenza, qualora il ricorso a tale atto sia limitato –, in base al diritto di tale Stato membro, a determinati reati non comprendenti il reato oggetto dell'o.e.i., nondimeno, a differenza di quello previsto dall'art. 10, par. 5, siffatto motivo di rifiuto non comprende necessariamente tutti i casi particolari in cui il medesimo atto di indagine si rivelerebbe incompatibile con i principi fondamentali del diritto di tale Stato membro.

Dall'economia generale del capo IV della direttiva 2014/41 – in cui si inseriscono gli artt. 10 e 24 – risulta che quando ha inteso preservare la facoltà per lo Stato membro di esecuzione di rifiutare di eseguire uno degli atti di indagine specifici di cui a tale capo per il motivo dell'indisponibilità di tale atto in un caso interno analogo, il legislatore dell'Unione ha esplicitamente riconosciuto siffatta facoltà nelle disposizioni appositamente dedicate a tale atto di indagine; orbene, nelle disposizioni dell'art. 24, dedicato all'atto di indagine specifico dell'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva, detta facoltà non è riconosciuta.

Un'interpretazione del genere è corroborata sia dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva, che mira all'instaurazione di un sistema semplificato e più efficace fondato su un unico strumento per l'acquisizione delle prove, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, sia dall'obbligo di interpretare restrittivamente i motivi di rifiuto di esecuzione di un o.e.i.

In risposta alla seconda questione, la Corte ha conseguentemente dichiarato che *"l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 24 della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che un'autorità di uno Stato membro non può rifiutare di eseguire un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso del processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato per il solo motivo che tale atto non sarebbe disponibile in un caso interno analogo"*.

Sulla **terza questione** – ossia se l'art. 11, par. 1, lett. f), debba essere interpretato nel senso che la circostanza che il motivo di rifiuto previsto da tale disposizione non osti all'esecuzione di un o.e.i. avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato impedisce all'autorità di esecuzione di rifiutarne l'esecuzione sul fondamento di un altro motivo di rifiuto previsto da tale direttiva – la Corte ha sottolineato che i **motivi di non riconoscimento o di non esecuzione** previsti dall'art. 11, par. 1, sono autonomi gli uni rispetto agli altri, e tale disposizione non stabilisce alcuna gerarchia tra tali motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, né prevede alcuna conseguenza dell'inapplicabilità di uno di tali motivi sulla possibilità, per l'autorità di esecuzione, di invocarne un altro al fine di rifiutare l'esecuzione di un o.e.i.

A questi motivi si aggiungono, poi, quelli specifici di rifiuto di esecuzione di un o.e.i. avente ad oggetto l'organizzazione di un'audizione mediante videoconferenza di un imputato, previsti dall'art. 24, par. 2.

Dal complesso di tali disposizioni, risulta, quindi, che l'esecuzione di un o.e.i. avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato può essere rifiutata sul fondamento di uno qualsiasi dei motivi di rifiuto previsti dall'art. 11, par. 1, o dall'art. 24, par. 2: pertanto, ove uno di tali motivi non possa essere invocato per rifiutare l'esecuzione di un o.e.i., ciò non impedisce alla autorità di rifiutare l'esecuzione di quest'ultimo sul fondamento di un altro di tali motivi.

In risposta al terzo quesito, la Corte ha perciò dichiarato *"che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che il motivo di rifiuto previsto da tale disposizione non osti all'esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato non impedisce all'autorità di esecuzione di rifiutarne l'esecuzione sul fondamento di un altro motivo di rifiuto previsto da tale direttiva"*.

Sulla **quarta questione** – se l'art. 24, par. 2, lett. b), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un'autorità di uno Stato membro rifiuti l'esecuzione di un o.e.i. avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato sul solo fondamento di direttive generali emanate da tale Stato membro, senza procedere a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie – la Corte ha messo in luce che dal tenore letterale dell'art. 24, par. 2, lett. b) – e più precisamente dall'espressione «in un caso particolare» –, emerge che l'applicazione del motivo di **rifiuto** in essa previsto richiede che l'autorità di esecuzione proceda a un esame che tenga conto di **tutte le circostanze pertinenti del caso di specie**: interpretazione, questa, che la Corte ritiene corroborata dal requisito secondo il quale i motivi di rifiuto dell'esecuzione previsti da tale direttiva devono essere interpretati restrittivamente.

Gli Stati membri, peraltro, possono adottare direttive generali volte ad agevolare l'attuazione dei principi fondamentali del loro diritto nazionale da parte delle autorità competenti, "a condizione che tali autorità possano applicarle alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie nell'ambito di un esame individuale".

La Corte, in risposta al quarto quesito, ha perciò dichiarato che *"l'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un'autorità di uno Stato membro rifiuti l'esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato sul solo fondamento di direttive generali emanate da tale Stato membro, senza procedere a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie"*.

OSSERVAZIONI

La decisione in esame afferma il rilevante principio secondo cui uno Stato membro può emettere un o.e.i. avente ad oggetto o il trasferimento temporaneo, nel suo territorio, di una persona detenuta in un altro Stato membro, al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato durante il processo a suo carico, ovvero l'organizzazione, da parte delle autorità di quest'ultimo Stato membro, di un'audizione in videoconferenza di tale persona, nella medesima veste e nel corso di tale processo, ad una precisa condizione: che tale atto abbia un obiettivo probatorio e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell'assunzione di prove.

Di conseguenza, non è consentita l'emissione di un o.e.i. al solo scopo di consentire la partecipazione di un imputato al processo, essendo in tal caso assente una finalità probatoria.

Un ulteriore aspetto da evidenziare è il rapporto tra i diversi motivi di rifiuto previsti dalla direttiva 2014/41 con riferimento alla comparizione di un imputato mediante videoconferenza alla luce dei diritti fondamentali.

Al riguardo, la Corte ha affermato che uno Stato membro non può rifiutare di eseguire un o.e.i. avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso del processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato per il solo motivo che tale atto non sarebbe disponibile in un caso interno analogo. L'esecuzione di un o.e.i. avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza, infatti, può essere rifiutata sul fondamento di uno qualsiasi dei motivi di rifiuto previsti dall'art. 11, par. 1, o dall'art. 24, par. 2, sicché ove uno di tali motivi non possa invocato per rifiutare l'esecuzione di un o.e.i., ciò non impedisce alla autorità richiesta di rifiutare l'esecuzione di quest'ultimo sul fondamento di un altro di tali motivi.

Gli Stati membri, peraltro, possono adottare direttive generali finalizzate ad agevolare l'attuazione dei principi fondamentali del loro diritto nazionale da parte delle autorità competenti, purché tali autorità possano applicarle alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie nell'ambito di un esame individuale.